



COMUNE DI CASCIAGO

Provincia di Varese

Largo Alcide De Gasperi n. 1 – 21020 Casciago - (P. IVA 00564180123)
Tel. 0332.211022 – Fax. 0332.227650 - E mail: segreteria@comune.casciago.va.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.06.2017 – 31.05.2020

ART. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Casciago, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2000, (così come modificato dal D.Lgs. n. 74/2015 in attuazione della direttiva CE n. 138/2009)

ART. 2 – PRESTAZIONI OGGETTO DELL'INCARICO

Il servizio ha per oggetto l'espletamento da parte del Broker delle seguenti attività specialistiche che vengono indicate in via principale e non esaustiva:

- a) Identificazione, analisi, valutazione analisi dei rischi in capo al Comune di Casciago e delle relative coperture assicurative;
- b) Predisposizione di progetti assicurativi in base alle effettive e molteplici esigenze;
- c) Collaborazione ed assistenza nel collocamento delle coperture assicurative ed in particolare elaborazione dei bandi e dei capitolati da utilizzarsi per l'espletamento delle gare d'appalto, assistenza nello svolgimento delle gare e nella valutazione delle offerte pervenute;
- d) Predisposizione di apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie evidenziando quelle che hanno espresso il migliore rapporto qualità/prezzo;
- e) Collaborazione ed assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione sia se stipulati con la collaborazione del Broker sia per quelli già in corso alla data di inizio dell'incarico;
- f) Assistenza nella gestione dei vari sinistri, anche quando il Comune di Casciago dovesse trovarsi nella veste di danneggiato ed anche quando i sinistri, seppur riferiti ad epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto del presente capitolato;
- g) Segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto;
- h) Aggiornamento e formazione del personale dell'Ente che collabora alla gestione delle polizze assicurative con cadenza almeno annuale e comunque nel caso di introduzione di novità legislative in materia assicurativa;
- i) Assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte della compagnia assicuratrice, con particolare cura rivolta ai tempi di celere chiusura dei danni occorsi; in questo ambito, si richiede l'assistenza all'impianto di un servizio di gestione interna dei sinistri in franchigia e l'assistenza, quando necessario, all'interno dello stesso;
- j) Rapporto annuale sullo stato delle varie polizze, dei sinistri pagati dalla compagnie assicuratrici con relativo importo; segnalazione preventiva dei premi dovuti;

- k) Valutazione semestrale dell'andamento dei sinistri in cui è coinvolto l'Ente, con produzione di un report contenente sia dati numerici (numero dei sinistri, ammontare delle liquidazioni effettuate), sia descrittivi (natura ed andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti);
- l) Comunicazione degli importi dei premi assicurativi in scadenza e dei termini di pagamento, con preavviso di almeno 30 giorni;
- m) Analisi dei sinistri non risarciti dalla Compagnie di assicurazione, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge;
- n) Individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con l'Ente Convenzioni o Contratti di vario tipo (locazione, comodato, gestione di impianti, prestazioni, ecc.), nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto.

Il Broker affidatario non potrà assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici comunali, né potrà impegnare in alcun modo il Comune di Casciago, se non preventivamente autorizzato.

ART. 3 – DURATA DELL'INCARICO

L'incarico avrà durata di anni 3 (tre) dal 01.06.2017 al 31.05.2020.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di proroga del contratto, per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), nelle more di espletamento del procedimento di una nuova gara.

Il rapporto contrattuale sarà rescindibile annualmente con preavviso, da inoltrarsi 90 giorni prima della scadenza annuale, con raccomandata A/R.

Dalla data di sottoscrizione del contratto il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione di quanto indicato all'art. 2.

In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il Broker, su richiesta dell'Amministrazione, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell'attività per un periodo massimo di 120 giorni al fine di consentire il graduale passaggio di competenze all'Amministrazione ovvero al nuovo Broker.

L'incarico cesserà in ogni caso di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione all'Albo di cui al D.Lgs. 209/2005, (così come modificato dal D.Lgs. n. 74/2015 in attuazione della direttiva CE n. 138/2009).

Lo stesso accadrà in caso di scioglimento o liquidazione della società di brokeraggio, ovvero in caso di fallimento o di ammissione della stessa a procedure concorsuali, salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno.

ART. 4 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

La gara sarà espletata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60, c. 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

L'aggiudicazione del servizio avverrà ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo le prescrizioni riportate nel disciplinare di gara. Ci si avvarrà della Piattaforma SINTEL (sistema di intermediazione telematica) - www.arca.regione.lombardia.it .

ART. 5 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune da parte sua si obbliga a:

- a) Citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del Broker;
- b) Non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti assicurativi senza la preventiva consultazione del Broker, per altro non vincolante per il Comune;

- c) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il suddetto servizio;
- d) Inserire la clausola broker nei Capitolati d'appalto per l'affidamento dei servizi assicurativi.

ART. 6 – OBBLIGHI DEL BROKER AFFIDATARIO E DIVIETI

Il Broker affidatario dovrà svolgere l'incarico nell'interesse del Comune di Casciago, osservando tutte le indicazioni e richieste che l'Ente stesso fornirà.

Egli dovrà in particolare osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio ed a garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase.

Sono a carico del Broker aggiudicatario tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso.

Il Comune di Casciago ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.Lgs. n. 209/2005 così come modificato dal D.Lgs. n. 74/2015, imputabili a negligenze, errori, omissioni.

Il broker dovrà mantenere per tutta la durata dell'incarico apposita polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali di cui all'art. 112, c. 3 del D.Lgs. n. 209/2005 (così come modificato dal D.Lgs. n. 74/2015 in attuazione della direttiva CE n. 138/2009) con un massimale pari ad almeno Euro 2,5 milioni e comunque pari a quello dichiarato in sede di offerta.

Il broker non dovrà essere vincolato con imprese di assicurazione da impegni di sorta.

Accettando il Capitolato il Broker si impegna a fornire al Comune di Casciago le conoscenze ed informazioni utili all'efficiente svolgimento del servizio assicurativo.

Al Broker è vietato:

1. Assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con il Comune;
2. Stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare il Comune senza il suo preventivo, esplicito consenso;
3. Cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto.

ART. 7 – GARANZIA FIDEIUSSORIA

L'appalto non ha rilevanza contabile per l'Amministrazione in quanto, secondo consuetudine di mercato, l'opera del Broker sarà remunerata per il tramite della/e compagnia/e di assicurazione, con la/le quale/i verranno stipulate le relative coperture assicurative.

Il broker dovrà costituire cauzione provvisoria di €. 240,00, pari al 2% del valore contrattuale, con le forme e con le caratteristiche previste dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo del valore complessivo dei premi pagati dall'Ente nell'anno 2010, con le forme e le caratteristiche previste dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 8 – PREROGATIVE DEL COMUNE

Restano di esclusiva competenza del Comune di Casciago:

- a) La valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- b) La decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c) L'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
- d) La sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri;
- e) La facoltà di rescindere annualmente il contratto di brokeraggio con il preavviso di cui all'art. 3 del presente capitolato.

ART. 9 – CORRISPETTIVO

L'incarico di cui al presente Capitolato non comporta per il Comune di Casciago alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto il compenso per il Broker, come da consuetudine di mercato, resterà a carico delle compagnie assicuratrici.

ART. 10 – COSTI ASSICURATIVI

I premi assicurativi pagati dall'Ente per l'anno 2016, con esclusione di regolazione di premi e polizze una tantum, ammontano a circa €. 30.000,00 comprese imposte.

Si elencano a titolo informativo le principali Compagnie assicuratrici ad oggi operanti per l'Ente e più precisamente:

- NOBIS ASSICURAZIONI S.P.A.
- UNIPOL SAI S.P.A.
- ALLIANZ S.P.A.

ART. 11 - PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna ed obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto del Comune di Casciago, nei termini e con le modalità convenuti con la compagnia stessa.

In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune e, pertanto, il mandato di pagamento fatto valere a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il Comune stesso.

ART. 12 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali saranno ad esclusivo carico del Broker.

ART. 13 – INADEMPIENZE E PENALI

Il Comune ha facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri dipendenti e funzionari, il regolare funzionamento ad andamento del servizio.

In caso di grave e documentata inadempienza da parte del broker, il Comune si rivarrà incrementando, anche in parte, la cauzione definitiva, secondo i criteri di proporzionalità e ragionevolezza, fatto salvo il diritto di recesso di cui al comma successivo.

L'Ente si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico alla ditta con preavviso di 60 giorni qualora si verificasse, da parte di questa, il ripetersi di inadempienze rispetto agli impegni assunti in sede contrattuale; in tal caso il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale, diversi da quelli di cui al precedente comma, ovvero nella offerta tecnica presentata in sede di gara, il Comune di Casciago provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al Broker 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.

In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, da parte dell'Amministrazione, a giustificare il comportamento del Broker verrà applicata, per ogni singola violazione una penale nella misura di:

- € 500,00 (cinquecento), salvo l'eventuale diritto alle ulteriori somme per gravi omissioni e ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere;
 - € 100,00 (cento), per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dall'Ente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- Le sanzioni pecuniarie sopra descritte non si escludono e sono cumulabili tra di loro.

ART. 14 – AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.

ART. 15 – LEGGE APPLICABILE e FORO COMPETENTE

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni della legge italiana.
Per tutte le controversie legate alla interpretazione ed esecuzione del contratto di brokeraggio assicurativo sarà competente il foro di Varese
